



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"

Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT)

Tel. 0573/803472 Fax 0573/803473

Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479

e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it

www.iclamporecchio.it

Ai docenti dell'Istituto Comprensivo

Oggetto: divieto di commercio di libri

Si ricorda che al personale docente è fatto divieto di effettuare commercio dei libri di testo scolastici. Nei riguardi dei contravventori si procede per le vie disciplinari (art. 157 del D. lgs. 297/94).

Per chiarire meglio il concetto trascrivo alcuni passi normativi relativi al divieto, rivolto agli operatori scolastici, di esercitare qualsiasi forma di commercio e di propaganda dei libri di testo. Sono un po' datati ma è opportuno tenerli presenti, vista la recente nota indirizzata in merito da un'associazione di categoria di librai e cartolibrari:

"Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21/01/48 n. 175 i libri di testo per le scuole elementari compilati, anche solo in parte da funzionari direttivi o ispettivi o dal Provveditore agli Studi, non possono essere adottati nel territorio di rispettiva competenza" (C.M. 99/86).

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 157 del T.U. 297/94 è fatto assoluto divieto a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare, ai docenti, ai dirigenti scolastici, agli ispettori di esercitare il commercio dei libri di testo. C.M. Prot. n. 9458 dell'8/05/2004.

C.M. 21/03/84 n. 99 – Adozione libri di testo nelle scuole elementari.

.....OMISSIS.....

"Devesi intendere attività commerciale anche la propaganda, il collocamento dei testi presso i librai, la rappresentanza di case editrici di testi per le scuole elementari, l'esercizio in proprio nome o per conto di terzi, di operazione di compravendita dei suddetti libri. Nel caso in cui per l'adozione dei libri di testo si sia fatto uso di indebite pressioni o di mezzi illeciti di propaganda, che rivestano gli estremi del reato quale, ad esempio, quello di corruzione o concussione (offerta o richiesta di facilitazioni e compensi di qualsiasi natura o entità), si rammenta che del reato deve essere fatta denuncia all'autorità giudiziaria da pubblico ufficiale che, nell'esercizio o causa delle sue funzioni o del suo esercizio, ne abbia notizia".

"Si chiarisce che sono, altresì, considerati mezzi illeciti di propaganda e indebite pressioni – pure se non rivestano carattere di reato – l'impegno anche gratuito, da parte di un agente commerciale, di persone con funzioni di insegnamento, direttive o ispettive, nonché la distribuzione di sussidi didattici alle scuole o alle singole classi o agli insegnanti; pertanto in questi casi, il funzionario o l'insegnante che abbia accettato tali forme di pressione, sarà ritenuto passibile di sanzioni disciplinari a norma di disposizioni vigenti".

Diffido quindi dal procedere in tal senso anche se i docenti sono generalmente animati da buone intenzioni (velocizzare i tempi, far risparmiare le famiglie e così via).

Non di meno richiamo al rispetto della norma, se a essa si è contravvenuti nel nostro Istituto (cosa che ignoro).

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Rossella Quirini